

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commissione europea, Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC), B.A.L.A. di Lanciotti Vittorio & C. Sas

(Causa C-247/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera b) — Status di impresa operante in economia di mercato — Articolo 9, paragrafo 6 — Trattamento individuale — Articolo 17, paragrafo 3 — Campionamento — Articolo 20, paragrafo 5 — Diritti della difesa]

(2013/C 9/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (rappresentante: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e R. Szostak, agenti, assistiti da G. Berrisch, Rechtsanwalt e N. Chesaites, Barrister), Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti), Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC), B.A.L.A. di Lanciotti Vittorio & C. Sas

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 marzo 2010, cause riunite T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e T-408/06, Wenzhou Taima Shoes Co./Consiglio dell'Unione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 marzo 2010, Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio (T-407/06 e T-408/06), è annullata.
- 2) Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è annullato nella parte in cui riguarda la Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd sia nel procedimento di primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.
- 4) La Commissione europea sopporta le proprie spese sostenute tanto in primo grado quanto nell'ambito del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.07.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-342/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Accordo SEE — Articolo 40 — Tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti)

(2013/C 9/06)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Noort, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da G. Facenna, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 63 TFUE e 40 dell'Accordo SEE — Discriminazione fiscale — Normativa nazionale che assoggetta i dividendi versati dalle società residenti ai fondi pensione stranieri ad un regime fiscale più rigoroso di quello applicabile ai fondi pensione nazionali

Dispositivo

- 1) *Avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.*
- 2) *La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

(Causa C-511/10) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell'imposta versata a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell'IVA)

(2013/C 9/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Hildesheim

Resistente: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e residenziali — Calcolo del prorata di detrazione in base al volume d'affari afferente i locatari commerciali — Normativa nazionale che prevede il calcolo del prorata in base alla superficie dell'immobile afferente tali locatari

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d'affari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-528/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 6, paragrafi 2-5, e 11 — Capacità e imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria — Organismo di controllo — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2013/C 9/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: S. Chala, agente)